

Allegato "A" all'atto n. 6598 di Repertorio  
n. 3107 di Raccolta

## STATUTO

### ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA DI PADRE PIO - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS", con sede in Capri, piazzetta Ignazio Cerio 1.

### ART. 2 - SCOPI

L'Associazione, che nasce dall'idea e dall'iniziativa dell'avv. Marianna Ferraro, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di promuovere - alla luce dei principi di ispirazione cattolica di carità e solidarietà umana - la dignità della persona umana in tutti i suoi ambiti, ed in particolare attraverso il servizio di trasporto da e per l'Isola di Capri e sull'Isola stessa di persone ammalate, e/o anziane o comunque con difficoltà di deambulazione, in strutture ospedaliere e similari.

L'associazione comunque persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.


### ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi;
- da eventuali legati e donazioni, nonché da contributi di enti pubblici e privati;
- dai risultati derivanti dalla gestione e risultanti dal bilancio annuale;
- da ogni altra entrata ordinaria o straordinaria.

È vietata, durante la vita dell'associazione, la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

### ART. 5 - ASSOCIATI



Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono aderenti all'associazione: i soci fondatori; i soci ordinari; i soci onorari; i soci sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione della stessa e del suo originario fondo di dotazione. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. Sono soci onorari le persone che tali verranno elette dall'assemblea per meriti particolari nel campo delle attività associative. Sono soci sostenitori quei soci che paghino una quota pari ad almeno cinque volte quella prevista per un socio ordinario.

#### ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci godono dell'elettorato attivo e passivo rispetto a tutte le cariche; essi sono tenuti al pagamento di un contributo annuale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i diritti e le facoltà nascenti dalla partecipazione all'associazione e dal versamento delle quote associative non sono trasmissibili a terzi né *inter vivos* né *mortis causa*; la quota associativa non è in alcun modo ripetibile, neanche in caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del rapporto associativo.

Gli iscritti sono tenuti all'osservanza di tutto quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti legittimamente approvati dall'assemblea.

#### ART. 7 - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO


Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, il quale decide entro sessanta giorni dal ricevimento.

La qualità di socio si perde: per morte; per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno; per esclusione, deliberata dall'assemblea in presenza di gravi motivi.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del relativo provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali la stessa è stata deliberata.







Il socio escluso può impugnare la delibera di esclusione dinanzi al Collegio dei Probiviri, ed in tal caso l'efficacia della stessa è sospesa fino alla decisione del Collegio.

#### ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Collegio dei Probiviri.

Gli organi di cui alle lettere B), C) e D) del comma precedente durano in carica per tre anni, salva la proroga di diritto fino all'effettiva sostituzione.

Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto singolo.

Le cariche elettive sono rinnovabili.

#### ART. 9 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; essa è composta da tutti gli aderenti e si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.


L'assemblea determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'azione dell'associazione.

Essa inoltre: fissa i criteri di ammissione e di esclusione degli associati; provvede alla nomina del consiglio direttivo, o in alternativa dell'amministratore unico; delibera sulle modifiche al presente statuto; approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'associazione; delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione e comunque di fondi di pertinenza dell'associazione durante la vita della stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, secondo quanto previsto in prosieguo del presente statuto.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dall'amministratore unico mediante avviso indicante la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, da comunicarsi a tutti i soci, anche con raccomandata a mano, almeno sette giorni prima della riunione, e, comunque, da affiggersi presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della riunione stessa.

Anche in mancanza di preventiva convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualora siano presenti tutti gli associati ed i titolari di cariche sociali; in tal caso però ciascuno dei presenti potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

L'assemblea si tiene nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito dell'Isola di Capri.



Il Presidente deve convocare l'assemblea, oltre che nei casi previsti al primo comma, qualora ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, nonché qualora deliberi in tal senso il Consiglio Direttivo.

Hanno diritto ad intervenire e votare tutti i soci che risultano ammessi dall'organo amministrativo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quinto dei suoi membri; sono ammesse deleghe purché conferite ad altro socio, il quale peraltro non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, inclusi nel computo gli astenuti; le modifiche al presente statuto devono essere adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dall'amministratore unico, o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa; l'assemblea designa altresì un segretario.

Il presidente dell'assemblea constata la regolarità della costituzione dell'organo e regola lo svolgimento del dibattito.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora l'assemblea abbia all'ordine del giorno modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto, ivi compreso il trasferimento della sede sociale e lo scioglimento dell'associazione, il verbale è redatto da un notaio, che assume le funzioni di segretario.

#### ART. 10 - L'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri; almeno la metà degli stessi saranno scelti tra i soci fondatori.

La determinazione della concreta composizione del numero dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo - salvo che non vi provveda direttamente l'assemblea in sede di nomina - sceglie al proprio interno il presidente, il segretario ed eventualmente il vicepresidente.

Nessun compenso spetta ai componenti dell'organo amministrativo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto

*Manina Scuderi*



*Scuderi*

favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal vicepresidente, se nominato; in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni sarà redatto su apposito libro il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con le modalità previste per l'assemblea.

Ove venga a mancare – per dimissioni o per qualsiasi altra causa - uno dei consiglieri, sarà sostituito dall'assemblea, all'uopo immediatamente convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci; ove vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio, alla convocazione provvederà il più anziano dei soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione in conformità ai principi statutari e agli indirizzi della Assemblea; in particolare procede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla sua presentazione all'assemblea e procede alla nomina del direttore artistico delle attività dell'associazione.

#### ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, hanno la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca l'assemblea e la presiede.

Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente convocano il Consiglio Direttivo e lo presiedono.

Il Presidente, coadiuvato dal direttivo, dirige tutte le attività necessarie e opportune per il raggiungimento degli scopi statutari e curano l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del direttivo.

Unitamente al Presidente ed al Vicepresidente viene designato dall'Assemblea anche un Presidente onorario il quale coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo e partecipa ad ogni altra attività dell'Associazione.

#### ART. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche al di fuori dei propri membri; esso è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.

Mancando per qualsiasi causa uno dei componenti effettivi, gli subentra il supplente più anziano.

Il collegio dei revisori dei conti controlla, con ampi poteri ispettivi esercitabili disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, le entrate e le uscite di cassa, riscontra i documenti

giustificativi, esamina preventivamente i bilanci preventivi e consuntivi e allega ad essi la propria relazione.

#### ART. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea tra gli iscritti, o tra persone estranee di provata competenza e moralità.

L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altro incarico nell'associazione.

Compito del collegio dei probiviri è giudicare sulle controversie fra soci sorte in relazione al comune rapporto associativo o tra soci e l'associazione.

Il collegio dei probiviri giudica inoltre sulla lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'associazione di chiunque sia componente di un organo dell'associazione.

Il Collegio giudica "ex bono et ex aequo" senza formalità di procedura che non siano essenziali al contraddittorio.

#### ART. 14 – LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione e presentandolo all'assemblea per l'approvazione.

Il bilancio con la relazione sarà depositato presso la sede sociale almeno sette giorni prima della riunione assembleare fissata per la sua approvazione, ed in tale periodo qualsiasi socio potrà liberamente consultarlo.

Gli utili e gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio dovranno essere impiegati dalla società per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 15 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'associazione, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nominando all'uopo fino a tre liquidatori anche tra i non associati e fissandone i poteri.


In ogni caso il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART. 16 – NORME FINALI

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle vigenti norme di legge, ed in particolare a quelle del libro I del codice civile e del D. L.vo 4 dicembre 1997, n. 460.

Odo Rado =



Stefano Saffari

Severino Cappella

Paolo Sforza

Lippo Saffari

Severino Saffari

Stefano Saffari

Giuseppe Saffari

